

| | |
|-----------------------------|--|
| Beneficiari | <ul style="list-style-type: none"> • Agricoltori singoli o associati • Enti pubblici gestori di aziende agricole <p>Obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascicolo completo, validato e dematerializzato - regolare titolo di conduzione sui terreni impegnati – con titolo presente in Anagrafe |
| Condizioni di ammissibilità | <ul style="list-style-type: none"> • SOLO superfici a seminativo • SOLO superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di vecchi PSR: devono avere già concluso un periodo ventennale di impegno da <i>non oltre cinque anni</i> e NON devono essere state rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno • Tutte fasce altimetriche ammissibili • Superficie minima: 1 ha <p>Due Azioni a cui le superfici devono risultare conformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche</u>, articolata nelle seguenti tipologie ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Prati umidi</u> – superficie a seminato sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell’anno solare; - <u>Complessi macchia radura</u> – superficie a seminato con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive; • <u>Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un’unica tipologia ambientale</u>: superficie a seminato con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilità superfici per tutto il periodo di impegno – possibilità di contratti che scadono prima del termine dell’impegno, a condizione che vengano poi rinnovati. ▪ Ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione corrispondenti come da tabelle di bando ▪ In domanda si sostegno va allegato: <ul style="list-style-type: none"> - <u>nulla osta del consorzio di bonifica competente per territorio</u> - <u>elaborato tecnico</u>, predisposto da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità. ▪ Le superfici devono corrispondere alle caratteristiche strutturali come da tabella di bando. ▪ Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “<u>piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti</u>” che riporta: <ul style="list-style-type: none"> - descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti per l’Azione 1: ○ le finalità, cioè l’elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario ○ le “caratteristiche dell’area” e le specie arboree e/o arbustive presenti nella specifica tipologia ambientale. |

| | |
|---------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella <u>planimetria catastale</u> devono essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - per ogni “prato umido”: indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”. - per i “complessi macchia radura”: <ul style="list-style-type: none"> ○ dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella; ○ per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, delle superfici già oggetto vecchi PSR dovrà essere assicurata la presenza di minimo 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni. Dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali; - per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico). ▪ Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento all’Azione 2, il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A) dove si riportano invece le distanze da attribuire nel caso di nuove piantumazioni per il computo della relativa percentuale; di contro, per le piante già presenti nel periodo precedente di impegno, il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno. |
| Impegni | <p><u>20 anni</u></p> <p><u>Azione 1– Prati umidi</u></p> <p><u>I01.</u> Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da novembre a marzo, in relazione all’andamento climatico. La disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla</p> |

osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;

102. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;

103. Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore all'ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso;

104. Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le operazioni straordinarie di manutenzione di cui all'impegno 107, le manutenzioni ordinarie rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall'impegno 107. Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e posticipato al 15 ottobre sulla base dell'attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

105. Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli;

106. Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la disponibilità della superficie alla fase riproduttiva dell'avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature;

107. è obbligatoria l'effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi

al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, qualora risulti necessaria l'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:

- il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
- l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
- la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:

- la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Autorità di gestione;
- la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre. Il termine ultimo per l'effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il riallagamento entro il 30 novembre, in relazione alla disponibilità idrica connessa ai cambiamenti climatici. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

Azione 1 – Complessi macchia-radura

I08. Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura vegetale costituita:

- da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais;
- da formazioni vegetali arboree/arbustive poli-specifiche, cioè composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.

Le specie autoctone arboree arbustive sono quelle elencate in tabella B)

I09. Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad esempio con esclusione della *Phacelia tanacetifolia*) composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose;

I10. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.

I11. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione;

Azione 2

I12. Mantenimento di:

- in pianura, almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna
- in collina e montagna di:
 - a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;
 - b) alberi isolati/in gruppi o in filare;

I13. Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno;

Impegni comuni alle Azioni 1 e 2

I14. Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti;

I15. Divieti di non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;

I16. Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; è consentito per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l'intervento sia applicato da beneficiari detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine, ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni:

- densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l'attività di pascolamento sostituisce gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura;
- effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto;

I17. Non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

I18. Non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata all'azione;

I19. Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Azione 2 dove può essere sempre effettuato);

I20. Il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) deve essere effettuato mediante trappole. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo.

Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate;

I21. Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione

ed esito;

122. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi;

123. Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane;

124. Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie;

125. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche;

126. Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

Le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B).

127. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;

128. Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, entro il quarto anno di impegno. Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno;

129. Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno inclusi gli eventuali periodi e carichi di pascolamento. È obbligatorio l'utilizzo di tecnologie elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall'Organismo di controllo.

130. Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e con- servazione.

Altri obblighi

- O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.
- O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ O03 - L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, comma 5. ▪ O04 - Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) n. 1143/2014 e D. Lgs. 230/2017 <p><i>Per ulteriori specifiche degli impegni fare riferimento al bando.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|-----------|----|--|-----------|----|--|-----------|----|--|-----------|----|---|----------|----|--|----------|--|---------------|------------|
| Superficie fissa | Sì | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entità degli aiuti | <ul style="list-style-type: none"> - Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro/anno; - Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €/ettaro/anno; - Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati 1.000 €/ettaro/anno; - Azione 1 - superfici di collina e montagna per la gestione di complessi macchia-radura 500 €/ettaro/anno. - Azione 2 - superfici di collina e montagna per la gestione di ambienti variamente strutturati 500 €/ettaro/anno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione domande | <p>Scadenza 15 marzo 2024 ore 13.00</p> <p>Accolte solo superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non sono soggette a impegni nuovi su SRA non cumulabili</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumulabilità | Cumulabile con ECO5 : solo SRA 26 Azione 1, tipologia ambientale “Macchia radura”, limitatamente all’estensione di superficie destinata a colture a perdere, non superiore al 10% della superficie a radura: cumulabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotazione finanziaria | 211.200€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criteri di selezione | <p>Applicati solo se vi sono più richieste rispetto alla dotazione finanziaria.</p> <p>Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Priorità</th> <th>Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000;</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica;</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>P03 maggiore superficie aziendale con approcci collettivi</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Priorità | | Punteggio | 1. | P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000; | 56 | 2. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica; | 22 | 3. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica; | 12 | 4. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica; | 6 | 5. | P03 maggiore superficie aziendale con approcci collettivi | 4 | | Totale | 100 |
| Priorità | | Punteggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000; | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica; | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica; | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica; | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | P03 maggiore superficie aziendale con approcci collettivi | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tipologia di principio (datab. A) | Punteggi o di principio (da tab. A) a | Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b | Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a |
|---|---|---|---|
| Principio di selezione 1. | 56 | ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale | A |
| Principio di selezione 2. | 22 | ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale | B |
| Principio di selezione 3. | 12 | ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale | C |
| Principio di selezione 4. | 6 | ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale | D |
| Principio di selezione 5. | 4 | ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale | E |
| Totale punteggio =A+B+C+D+E | | | |
| Posizioni ex-aequo: maggior superficie impegnata di cui al P06. | | | |
| Variazioni superfici | <p>Nei 20 anni NON ammesse variazioni si superficie. <u>Riduzioni di superficie entro il limite massimo del 20%</u> rispetto alla superficie ammessa a sostegno.</p> <p>Altre variazioni ammesse solo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subentro - Cause di forza maggiore - A seguito degli esiti delle attività di controllo | | |